Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 107

(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 32 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a titolo oneroso, a fronte di un versamento minimo di 50 euro, IVA esclusa, a privati, vivaisti compresi, sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.>>;

b) al comma 2 le parole <<nonché qualora l'importo dovuto sia inferiore a 50 euro l'anno.>> sono sostituite dalle seguenti: <<riconosciute attraverso propri provvedimenti dagli organi competenti.>>.